

**Improcedibilita' - per mancata costituzione o comparizione dell'appellante - Giudizio di appello con pluralità di appellati - Costituzione in giudizio dell'appellante entro dieci giorni dalla prima delle notificazioni - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Or**

Impugnazioni civili - appello - improcedibilita' - per mancata costituzione o comparizione dell'appellante - Giudizio di appello con pluralità di appellati - Costituzione in giudizio dell'appellante entro dieci giorni dalla prima delle notificazioni - Necessità - Rilevanza delle posizioni di ciascuno dei chiamati - Esclusione - Conseguenze.

Nel giudizio di appello con pluralità di appellati, l'appellante deve costituirsi entro dieci giorni dalla prima notificazione, senza che assumano rilevanza le posizioni sostanziali o processuali di ciascuno dei chiamati, ovvero che si tratti di litisconsorti necessari, di soggetti che abbiano una posizione sostanziale o processuale coincidente con quella dell'appellante, ovvero di parti del giudizio di primo grado rispetto alle quali la causa può ritenersi scindibile; ne consegue che, in base al combinato disposto degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c., l'appellante, una volta che abbia scelto di indirizzare l'atto di appello nei confronti di più soggetti, non può distinguere tra i destinatari dell'atto per far decorrere il termine di costituzione dalla notificazione nei confronti dell'appellato contro il quale abbia rivolto i motivi di appello.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6963 del 11/03/2019

[Cod\\_Proc\\_Civ\\_art\\_165](#), [Cod\\_Proc\\_Civ\\_art\\_347](#), [Cod\\_Proc\\_Civ\\_art\\_348\\_1](#)